



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

NUCLEO DI VALUTAZIONE

LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEL CURRICULUM SCIENTIFICO O PROFESSIONALE PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2, C. 1 LETT. r) E 23, C. 1 DELLA L. 240/2010

(approvate dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 23 settembre 2026)

FINALITÀ

Il Nucleo di Valutazione (di seguito NdV) ha predisposto le seguenti Linee Guida al fine di definire criteri e procedure adottati per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei soggetti di alta qualificazione per i quali si richiede l'attribuzione diretta di incarichi di insegnamento - **proposti dai Comitati per la didattica per i CdS, dal Collegio dei docenti per i Master e dal Consiglio della Scuola per le Scuole di Specializzazione, e deliberati in ultima istanza dal Dipartimento di afferenza** -, ai sensi degli artt. 2, c. 1, lett. r) e 23, c. 1 della Legge n. 240/2010, garantendo al contempo efficienza, efficacia e trasparenza del processo di formulazione del parere prescritto dalla normativa vigente, nonché adeguata informazione alle strutture accademiche e amministrative interessate.

Le presenti Linee Guida si applicano agli incarichi, conferiti ai sensi dell'art. 23, comma 1, L. n. 240/2010, in affidamento dopo l'emanazione delle stesse e nello specifico per gli insegnamenti di Lauree, Lauree magistrali e Lauree magistrali a Ciclo unico a partire dal secondo semestre dall'offerta formativa dell'a.a. 2026/2027.

Normativa di riferimento

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (si riporta l'estratto di interesse):

Art. 23

(Contratti per attività di insegnamento)

(modificato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35) (Contratti per attività di insegnamento)

1. *“Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati*

nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo."

Art. 2.

(Organi e articolazione interna delle università)

c.1 – [omissis]

r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale; [omissis]

Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena

(emanato con D.R. nr. 1529/012 del 17.10.2012; modificato con D.R. Rep. nr. 949/2026, Prot. nr. 98728 del 4 giugno 2026, pubblicato all'Albo on line in data 5 giugno 2026)

Art. 5 – Conferimento diretto a esperti di alta qualificazione

- 1. È possibile stipulare contratti per l'affidamento di corsi o moduli di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, con esperti o esperte di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.*
- 2. La verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l'incarico da conferire è effettuata dal Dipartimento, previa acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione d'Ateneo. Il Nucleo di valutazione può anche individuare specifiche categorie professionali ritenute di per sé idonee in relazione alla peculiarità dell'attività da svolgere e fornire ogni altra indicazione utile.*
- 3. Sulla base delle proposte deliberate dai Dipartimenti avvalendosi delle strutture responsabili della programmazione didattica, che contengano l'indicazione dei dati di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, i contratti sono stipulati dal Rettore o dalla Rettrice, o da un suo delegato o da una sua delegata.*
- 4. Il numero di contratti a titolo gratuito, non comprensivo di quelli stipulati nell'ambito dei protocolli di intesa e delle convenzioni di cui al successivo comma 5, non può superare, nell'anno accademico di riferimento, il 5% dell'organico dei professori e delle professoresse e ricercatori e ricercatrici a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Ai titolari e alle titolari dei contratti a titolo gratuito può essere riconosciuto il rimborso delle spese di missione nell'ambito del budget dei Dipartimenti.*
- 5. I dipendenti e le dipendenti di enti pubblici, e in particolare il personale dell'area sanitaria e i dipendenti e le dipendenti delle istituzioni di ricerca svolgono attività didattica a titolo gratuito o oneroso, secondo quanto stabilito nei protocolli d'intesa e nelle convenzioni che disciplinano i rapporti fra l'Ateneo e gli stessi enti e/o istituzioni. Ai Dipartimenti che propongono l'affidamento dell'incarico compete la verifica della sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dell'incarico.*
- 6. Gli incarichi di insegnamento a titolo oneroso di cui al presente articolo sono retribuiti in misura non inferiore a quelli di cui all'art. 7.*

CRITERI DI VERIFICA

Ai fini del conferimento diretto degli incarichi di insegnamento di alta qualificazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1 della Legge n. 240/2010 e dell'art. 2, comma 1, lettera r) della medesima Legge, il NdV verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale dei soggetti proposti sulla base dei criteri di seguito definiti.

Premesse generali

- La verifica di congruità da parte del NdV è effettuata **ex-ante**, configurandosi come un **passaggio istruttorio preventivo rispetto alla formale delibera del Consiglio di Dipartimento, a cui spetta la decisione finale sul conferimento dell'incarico**.
- Il curriculum vitae redatto in formato Europeo (aggiornato da almeno tre mesi) del soggetto proposto deve contenere tutte le informazioni utili a valutarne il profilo scientifico e/o professionale.
- I **Comitati per la didattica**, i **Collegi dei Master** e i **Consigli delle Scuole di Specializzazione** delle strutture dipartimentali proponenti devono compilare l'**ALLEGATO A** tramite l'apposita procedura informatica. Contestualmente, sono tenuti a caricare il **curriculum vitae** del candidato e il **verbale** della riunione di proposta. Tale verbale deve contenere le motivazioni che giustificano il ricorso al conferimento diretto, in deroga alle ordinarie procedure a evidenza pubblica.
- Il NdV esprimerà il proprio parere sulla base del curriculum scientifico o professionale presentato, valutato anche alla luce di quanto espresso nell' **ALLEGATO A** in ordine agli aspetti disciplinari e alla coerenza con i criteri definiti nelle presenti Linee Guida.

In assenza della documentazione di cui sopra il Nucleo di Valutazione non prenderà in considerazione le proposte, ritenendole non adeguate a verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale del/la candidato/a.

Categorie di congruità

Il curriculum del soggetto proposto è considerato congruo qualora rientri in una delle seguenti categorie:

Categoria 1 – Curriculum professionale

È richiesta una pluriennale esperienza, maturata in ruoli professionali di elevato profilo in ambiti coerenti con i contenuti dell'insegnamento da affidare, riconducibili al Settore Scientifico Disciplinare o al settore concorsuale di riferimento. L'esperienza professionale deve risultare individuabile dal curriculum, nel quale devono essere indicati gli incarichi ricoperti, le relative durate con date di inizio e fine, le funzioni svolte e le eventuali esperienze di insegnamento a livello universitario o di alta formazione.

L'alta qualificazione professionale può essere documentata, oltre che dall'esercizio di ruoli apicali o comunque di alto profilo in istituzioni, aziende, enti o studi professionali di rilevanza nazionale o internazionale, anche da premi, riconoscimenti e posizioni di coordinamento o leadership in associazioni professionali o di categoria di analogo livello. La presenza di titoli accademici, pubblicazioni, brevetti o partecipazioni in qualità di relatore a convegni e conferenze può costituire elemento integrativo a supporto della valutazione. Dal curriculum deve emergere con chiarezza la specificità dell'esperienza maturata in relazione alla qualificazione richiesta dall'incarico e la capacità del soggetto proposto di arricchire l'attività didattica con contributi innovativi, anche derivanti dall'esperienza nel mondo del lavoro e delle professioni.

Categoria 2 – Curriculum scientifico

È richiesta una pluriennale esperienza scientifica o di ricerca, maturata in qualità di professore o ricercatore di ruolo presso università italiane o straniere, ovvero in posizioni di ricerca presso enti, organizzazioni, imprese o istituzioni di rilevanza nazionale o internazionale, in ambiti coerenti con l'insegnamento da affidare. L'alta qualificazione scientifica deve essere documentata nel curriculum attraverso titoli e pubblicazioni (monografie, articoli anche in co-autorialità su riviste classificate dall'ANVUR o equivalenti).

La congruità del curriculum scientifico non può essere riconosciuta quando il soggetto sia ancora in formazione alla ricerca o all'attività di assistenza in area medica (dottorandi, specializzandi, borsisti, assegnisti di ricerca).

Categoria 3 – Professori e ricercatori in quiescenza

La congruità del curriculum scientifico è di norma automaticamente riconosciuta ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo collocati a riposo da non più di cinque anni, in virtù della carriera scientifica e didattica svolta, a condizione che abbiano ricoperto la qualifica di professore o ricercatore universitario nello stesso SSD o in settore affine a quello dell'insegnamento proposto, ovvero abbiano ricoperto presso qualificate università straniere una posizione equivalente con incarichi di insegnamento in settori riconducibili a quello dell'attività proposta. La congruità può essere riconosciuta anche a chi è in possesso di abilitazione scientifica nazionale non scaduta, conseguita nel macrosettore concorsuale del SSD dell'insegnamento e/o in settori affini per la prima o la seconda fascia.

Categoria 4 – Art. 5 c. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università di Siena

Per i requisiti e le modalità di accesso di questa categoria, si rinvia espressamente a quanto disciplinato dall'art. [5], c. [5] del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena.

Il controllo *ex ante* del Nucleo di Valutazione è limitato alla verifica di congruità dei criteri di cui alle Categorie 1 e 2. Per le Categorie 3 e 4, per le quali dovrà essere comunque presentata la documentazione richiesta e compilata la scheda (ALLEGATO A)¹, non è previsto il controllo da parte del Nucleo, la relativa verifica rimane in capo al Dipartimento, il quale — riscontrata la regolarità complessiva — può procedere legittimamente al formale affidamento dell'incarico indicando nella delibera l'appartenenza a tali categorie.

TEMPISTICHE E MODALITÀ OPERATIVE E RUOLO DEL DIPARTIMENTO

Al fine di razionalizzare il processo in una prospettiva di programmazione della didattica, i **Comitati per la didattica** sono tenuti a trasmettere al NdV la documentazione richiesta:

- dal **1° febbraio** al **30 aprile** per gli incarichi relativi al primo semestre, al secondo semestre e annuali dell'anno accademico successivo;
- dal **1° settembre** al **20 novembre** per gli incarichi relativi al secondo semestre del medesimo anno accademico.

¹ Per queste due categorie è richiesta esclusivamente la compilazione della PARTE A dell'ALLEGATO A

Per una migliore organizzazione delle **attività didattiche che non seguono le normali scadenze accademiche (Scuole di specializzazione e Master)**, il Consiglio della Scuola di Specializzazione e il Collegio dei docenti del Master possono presentare richiesta di verifica della congruità in deroga alle scadenze indicate.

Coerentemente con i tempi istruttori del Nucleo, la trasmissione del parere al Dipartimento avverrà:

- **Entro un mese dalle scadenze stabilite** per la presentazione delle proposte ordinarie (rispettando il tempo minimo di 15 giorni che il NdV si riserva per la valutazione).
- **Entro un mese dalla data di ricezione** per le proposte trasmesse in deroga alle scadenze ordinarie.

Il NdV approva gli esiti delle proprie verifiche nella prima riunione utile e invia un riscontro formale, nel quale viene esplicitata la valutazione di congruità (favorevole, favorevole con riserva/osservazioni, non favorevole), al Direttore del Dipartimento.

Il Dipartimento mantiene la piena e centrale titolarità decisionale sul conferimento dell'incarico. Una volta acquisito il parere tecnico del Nucleo di Valutazione, il Consiglio di Dipartimento procede alla formale deliberazione. Il parere positivo del NdV funge da elemento cardine del corredo istruttorio, sul quale il Dipartimento fonda la propria autonoma valutazione politica e gestionale ai fini dell'approvazione finale.

RINNOVI

I contratti di insegnamento hanno di norma durata annuale e sono rinnovabili per un periodo massimo complessivo di cinque anni.

Ai fini del rinnovo **del contratto**, è richiesto che il Comitato della Didattica **del CdS** attesti — tramite la compilazione dell'apposita scheda di valutazione (ALLEGATO A) — la predisposizione del syllabus e riporti la percentuale di risposte con punteggio pari o superiore a $6/10^2$ alla domanda *'Complessivamente sei soddisfatto/a di come questo insegnamento è stato svolto dal/dalla docente?'* nella rilevazione dell'opinione delle studentesse e degli studenti. Sulla base di tali informazioni, il Nucleo formulerà il relativo parere.

Ai fini del rinnovo, è richiesto che il Collegio dei Docenti **del Master** attesti — tramite la compilazione dell'apposita scheda di valutazione (ALLEGATO A) — la presentazione della prescritta relazione finale relativa al precedente conferimento. Sulla base di tale attestazione, il Nucleo formulerà il relativo parere.

Ai fini del rinnovo, è richiesto che il Consiglio della Scuola **della Scuola di Specializzazione** attesti — tramite la compilazione dell'apposita scheda di valutazione (ALLEGATO A) — l'avvenuta compilazione del diario del docente. Sulla base di tale attestazione, il Nucleo formulerà il relativo parere.

Le Presenti linee guida trovano prima applicazione con riferimento agli incarichi ex art. 23, comma 1, conferiti successivamente all'entrata in vigore del Regolamento per il Conferimento di Incarichi di Insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena.

² Fare riferimento al dato riportato nella colonna **P2** del portale Sisvaldidat.

ALLEGATO A

Informazioni richieste³ nell'Allegato A da compilare a cura della struttura proponente tramite l'apposito applicativo pubblicato alla pagina:

(<https://www.unisi.it/ateneo/governo-e-organizzazione/organi-di-ateneo/attivita%3%A0-del-nucleo-di-valutazione/autovalutazione-0>)

PARTE A

- Dati identificativi e amministrativi: informazioni relative al soggetto richiedente
- Inquadramento didattico e strutturale: indicazione della tipologia di corso, del Dipartimento proponente e del Corso di Studio a cui afferisce l'insegnamento
- Dettagli dell'attività formativa: dati specifici sull'insegnamento o modulo (denominazione e settore scientifico-disciplinare – SSD), anno di corso e periodo di svolgimento
- Impegno didattico: quantificazione del carico di lavoro espresso in numero di ore complessive e Crediti Formativi Universitari (CFU)
- Anagrafica del docente designato: dati anagrafici e professionali del docente proposto dall'Organo Collegiale competente (Comitato per la Didattica, Collegio dei Docenti del Master o Consiglio della Scuola di Specializzazione)

In caso di istanza di rinnovo del contratto, la procedura richiederà l'inserimento dei seguenti dati aggiuntivi:

- Storico dell'insegnamento: indicazione dell'anno di rinnovo del contratto per il medesimo insegnamento
- Attestazione dell'avvenuta redazione del syllabus da parte del/della docente (*requisito previsto esclusivamente per i Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a Ciclo unico*)
- Soddisfazione studentesca e studenti sull'insegnamento svolto (OPIS) (*requisito previsto esclusivamente per i Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a Ciclo unico*)
- Attestazione dell'avvenuta presentazione della Relazione finale relativa al precedente conferimento (*requisito previsto esclusivamente per i master*)
- Attestazione dell'avvenuta compilazione del diario docente per il precedente conferimento (*requisito previsto esclusivamente per le Scuole di Specializzazione*)

³ Le informazioni richieste possono variare a seconda della tipologia di Corso di Studio

PARTE B

Elementi che consentono di identificare l'attività di alta qualificazione scientifica o professionale
(non richiesti in caso di rinnovo)

Elementi del curriculum dai quali è possibile identificare l'elevata qualificazione scientifica o professionale

Motivazioni che rendono coerenti fra loro l'insegnamento oggetto di conferimento e le competenze del/della candidato/a

Altri elementi utili a supportare, ai sensi dell'art. 23 c. 1 legge 240/2010, la richiesta di incarico di alta qualificazione

ALLEGARE:

Curriculum vitae redatto in formato Europeo (aggiornato da almeno tre mesi) del soggetto proposto

Verbale della riunione di proposta del Comitato per la didattica/Collegio del Master/Consiglio della Scuola di Specializzazione